

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO SITO IN SAN FELICE SUL PANARO, VIA GALEAZZA N°2493, RISERVATO A DONNE ITALIANE E STRANIERE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'

L'anno 2021 il giorno..... del mese di, nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Viale Rimembranze, 19 a Medolla (MO), con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

tra

L'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD con sede a Medolla (MO), Viale Rimembranze, 19 (codice fiscale: 91019940369 rappresentata dal Dirigente dell'area Servizi alla Persona, Dott. Giampaolo Ziroldi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del servizio, in via Giovanni Giolitti, 22 - Mirandola;

e

L'ASSOCIAZIONE _____, con sede a _____, c.f. _____, rappresentata da _____ che agisce in qualità di _____, iscritta al registro provinciale del volontariato con provvedimento n. ___ del _____ pubblicato sul _____ del _____

Premesso che:

- Con Delibera di Consiglio Unione n°26 del 29/04/2010, è stato approvato il progetto di acquisto e ristrutturazione di un immobile di proprietà della parrocchia di San Felice sul Panaro, ubicato in San Felice sul Panaro in via Galeazza e catastalmente identificato al Fg. 24, Particella 147 (fabbricato di cat. A/7, classe 3, 12 vani, oltre ad annessa area di pertinenza di 2875 mq.), da destinare all'accoglienza di cittadini italiani e stranieri che presentano necessità di diversa natura ma per i quali trovare un'abitazione e una situazione accogliente diventa il primo passo di un progetto di uscita dalle difficoltà: persone temporaneamente prive di alloggio e/o prive di rete familiare in condizione di povertà e senza fissa dimora, donne sole con figli, donne minacciate o vittime di violenza ed abuso, persone con progetti di parziale autonomia.
- Che dopo l'importante intervento di ristrutturazione e messa a norma antisismica oggi abbiamo in disponibilità una unità abitativa suddivisa in n°4 appartamenti autonomi di 62 mt. quadri cadauno, composti da ingresso/soggiorno con angolo cottura, n°2 camere da letto, un disimpegno e n°1 servizio igienico. L'ampia area cortiliva esterna presenta un giardino (sia fronte che retro), n°4 garage e una zona comune da adibire a lavanderia e guardiana, con annesso vano impianti.

Richiamati:

- il Piani Distrettuali per la Salute ed il Benessere Sociale dell'ultimo triennio, che hanno confermato la necessità di mantenere sul territorio soluzioni abitative destinabili a situazioni emergenziali che, diversamente, troverebbero collocazioni improprie e costose (es: alberghi, comunità ecc.);

Dato atto,

- che spesso tali emergenze riguardano il target delle donne, italiane e straniere, che vengono a trovarsi in una delle seguenti condizioni: Sole con bambini, vittime di violenza intrafamigliare e di genere, in difficoltà economica e con disagio abitativo, in situazione di elevata conflittualità familiare con rischio di esposizione a violenza assistita per i figli minori, in carico ai servizi socio/assistenziali e sanitari del territorio e, conseguentemente, in situazione di fragilità;
- che una soluzione abitativa alternativa e temporanea, protetta e sicura, può consentire agli operatori responsabili del caso (Assistenti Sociali ed Educatori Professionali) l'elaborazione di progetti di osservazione, potenziamento e recupero di abilità ed autonomie, messa alla prova, valutazione e verifica di competenze genitoriali, ecc.
- che l'assegnazione di questi alloggi dovrà intendersi temporanea, legata alla progettualità sul caso affidata alle Assistenti Sociali del Servizio Sociale territoriale UCMAN, alle Assistenti Sociali del Servizio Minori e Responsabilità Familiari UCMAN, agli Educatori Professionali del Servizio Minori e Responsabilità Familiari UCMAN e comunque per un limite massimo di mesi 24.

Viste,

- La L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013;
- la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 "Conversione in legge del decreto legge del 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile, e di commissariamento delle province";
- le Linee di Indirizzo Regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere, approvate dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1677/2013 e la L.R. 6/2014 "Legge Quadro per la parità e contro la discriminazione di genere", nonché il "Piano Regionale contro la Violenza di Genere", approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 297 del 05/05/2016;

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Art. 2) Finalità della convenzione

La finalità della presente convenzione è quella di arricchire la rete dei servizi e delle opportunità del territorio, attraverso la collaborazione con l'associazione _____, mettendo a disposizione un gruppo appartamento di proprietà di UCMAN da destinare a

specifiche progettualità di aiuto e sostegno a donne italiane e straniere in situazione di fragilità.

Art. 3) Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la gestione di n°4 alloggi siti in San Felice Sul Panaro, via Galeazza n° 2.493, riservati a donne sole con bambini, vittime di violenza intrafamigliare e di genere, in difficoltà economica e con disagio abitativo, in situazione di elevata conflittualità familiare con rischio di esposizione a violenza assistita per i figli minori, in carico ai servizi socio/assistenziali e sanitari del territorio e, conseguentemente, in condizione di fragilità e a rischio di emarginazione sociale.

4) Impegni dell'Associazione

All'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale firmataria della presente Convenzione è richiesta:

- a) Attività di vigilanza, custodia e guardiania, prevalentemente finalizzata alla sorveglianza e protezione dell'immobile, dei beni in essi presenti e alla disciplina dell'accesso di estranei nei momenti di presenza dei volontari;
- b) Servizio accompagnamento e trasporti sociali, se previsto dal Progetto Individualizzato;
- c) Piccole manutenzioni ordinarie (sostituzione lampadine, viti, piccole riparazioni idrauliche ecc.)
- d) Manutenzione del verde, attraverso attività da svolgersi in collaborazione con gli ospiti;
- e) Semina e tenuta di un orto condominiale, attraverso attività da svolgersi in collaborazione con gli ospiti;
- f) Supporto nella definizione dei turni di pulizia degli spazi comuni, sia interni che esterni, che dovranno intendersi a carico degli ospiti con attività di supervisione e monitoraggio da parte dei volontari;

L'Organizzazione di Volontariato e/o l'Associazione di Promozione Sociale dovrà garantire di essere in possesso delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti, della dignità e della privacy degli utenti. Dovranno essere messi a disposizione un numero di volontari sufficienti a garantire l'espletamento di tutte le attività assegnate e dovrà essere loro garantita adeguata formazione. Infine, dovranno essere garantite adeguate modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei Servizi Socio/Assistenziali e sanitari del territorio che hanno in carico gli utenti ospiti e rivestono il ruolo di responsabile del caso.

Art. 5) Impegni dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ;

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord si impegna a;

- a) Redigere, in ottemperanza della L. 328/2000, la CARTA DEL SERVIZIO del gruppo appartamento, un documento programmatico ed uno strumento informativo attraverso il quale presentare, descrivere il servizio, inserirlo nella rete dei servizi rivolti alle donne fragili del territorio e che andrà a definire l'assetto organizzativo e le modalità di accesso e la durata delle assegnazioni.
- b) Regolamentare le assegnazioni degli alloggi all'utenza attraverso l'adozione di un Regolamento, all'interno del quale prevedere anche le modalità di presa in carico

- dei casi e di stesura dei progetti individualizzati da parte dei Responsabili del Caso dei Servizi alla Persona di Uzman;
- c) Mettere a disposizione i 4 alloggi completamente arredati, dotati di ogni confort. Tutti gli ambienti sono stati progettati per ricreare, per quanto possibile, un ambiente accogliente, intimo e familiare, anche nella scelta degli arredi, dei materiali di costruzione e degli accessori.
 - d) Sostenere i costi delle utenze tramite rimborso al Comune di San Felice sul Panaro, ente intestatario;
 - e) Sostenere i costi di eventuali manutenzioni ordinarie, periodiche e straordinarie dell'immobile tramite rimborso al Comune di San Felice sul Panaro, Ente competente territorialmente;

Art. 6) Validità e durata della convenzione.

La presente convenzione ha vigenza dal 01/07/2021 al 31/12/2023.

L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di verificare, tramite i propri uffici, eventuali inadempienze alla presente convenzione. L'Unione dei Comuni si riserva, sulla base di fatti certi che possono compromettere il buon uso dei locali individuati e delle risorse messe a disposizione, sia di ordine pratico sia di ordine morale, potrà annullare in ogni momento la presente convenzione.

Le parti possono risolvere la presente Convenzione in ogni momento previa disdetta da comunicarsi con lettera A.R almeno 30 giorni prima della cessazione.

art. 7) Copertura Assicurativa

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18 del D.lgs 117/2017.

art. 8) Promozione e collaborazione con la rete di risorse

L'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e l'Associazione _____ s'impegnano a operare, pur nel rispetto delle reciproche autonomie, attraverso gli strumenti via via più opportuni in una logica di rete, favorendo connessioni e collaborazioni tra i due soggetti medesimi e tra questi e i diversi attori sociali presenti sul territorio. In particolare, visto il target trattato dal servizio oggetto della presente Convenzione, sarà importante il lavoro di rete e lo scambio comunicativo con tutti i Servizi Sociali (Servizio Minori e Responsabilità e Servizio Sociale Territoriale), con i Servizi Sanitari del Distretto (NPIA, SERT, CSM, Medici di Base, Pediatri ecc.), Scuola, Associazionismo, Volontariato locale ed Agenzie formative del territorio.

art.9) Rimborso

Le parti concordano che per la durata della presente Convenzione, l'Associazione riceva dall'Unione un contributo a rimborso spese pari ad un massimo di euro 10.000 annuali, previa presentazione di rendiconto dell'attività stessa da parte dell'Associazione e della relativa richiesta di liquidazione, che avverrà nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento.

Pertanto, vista l'ipotesi di durata della Convenzione, il rimborso avverrà come segue:

- Quanto al periodo 01/07/2021 – 31/12/2021: MAX € 5.000 rimborsabili entro il 28/02/2022;
- Quanto al periodo 01/01/2022 – 31/12/2022: MAX € 10.000 rimborsabili entro il 28/02/2023;
- Quanto al periodo 01/01/2023 – 31/12/2023: MAX € 10.000 rimborsabili entro il 28/02/2024;

Art. 10) Spese ammesse a contributo

L'Associazione _____ presenterà, entro il mese di luglio di ogni anno di vigenza della Convenzione, un Piano di Spesa, che deve essere minuziosamente dettagliato e riguardare esclusivamente l'attuazione del progetto di gestione del gruppo appartamento di Via Galeazza o attività ad esso strettamente connesse.

Saranno ammessi a rimborso: Spese per trasporti degli ospiti; Spese sostenute per la copertura assicurativa obbligatoria dei volontari impiegati nel progetto; acquisto di materiale di ferramenta, sia elettrico che idraulico, per le piccole manutenzioni e per il mantenimento in efficienza degli appartamenti; acquisto tempera murale e pennelli per ritocchi alle pareti interne dell'edificio e per la ritinteggiatura a seguito di cambio di assegnazione; acquisto attrezzatura e materiali per manutenzione del verde; acquisto materiale per giardinaggio; acquisto prodotti di pulizia per parti comuni e ufficio/archivio della struttura; acquisto cancelleria.

Ogni altra spesa non ricompresa tra quelle menzionate sopra dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente Responsabile della presente Convenzione di cui all'art. 11)

Ai fini del rimborso delle spese, l'Associazione presenterà al Referente Responsabile del progetto, allegati al Piano di Spesa:

- una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti
- una rendicontazione delle spese sostenute, viste e autorizzate se dovuto, e relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture ecc...) relative alle attività prestate in forza della convenzione.

Il rimborso avverrà nei termini stabiliti al punto 9) a seguito di attestazione di congruità e valutazione positiva dell'esito degli interventi e delle attività connesse alla presente convenzione.

Art. 11) Coordinamento e monitoraggio

Quali referenti per le attività di coordinamento/verifica di quanto stabilito in Convenzione sono individuati:

per l'Unione dei Comuni - il Responsabile del Servizio Minori e Responsabilità Familiari;

per l'Associazione _____ – la Presidente o suo delegato.

L'Associazione fornirà all'Amministrazione una Relazione contenente un resoconto annuale quanti/qualitativo rispetto all'attività svolta e i risultati ottenuti, in particolare sulle problematiche affrontate o percepite durante la complessiva attività di gestione svolta.

Art. 12) Rispetto della privacy

L'Associazione si impegna ad usare in maniera diligente ed ordinata il materiale di lavoro, a non divulgare notizie e dati di cui venga a conoscenza in relazione al lavoro da svolgere, nel pieno rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e a rendere le prestazioni secondo le esigenze del servizio.

L'Associazione, nella persona del legale rappresentante, è incaricata del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 art. 30, precisando che la stessa effettua operazioni di trattamento, strettamente necessarie per adempiere ai compiti assegnati ed hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria.

Art. 13) Spese di registrazione

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della Legge 266/91 e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio

La Presidente dell'Associazione

“ _____ ”